

Messaggio

| | |
|--------------|-----------------------|
| numero | 4409 |
| data | 17 maggio 1995 |
| dipartimento | Istituzioni |

Modifica parziale della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LVE) per l'adeguamento alla legislazione federale in materia di procedura per l'elezione del Consiglio nazionale

Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci permettiamo sottoporvi alcune modifiche della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (LVE), volte ad adeguare alla legislazione federale le disposizioni cantonali in materia di procedura per l'elezione del Consiglio nazionale, a dipendenza segnatamente della revisione parziale della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP) approvata il 18 marzo 1994 dall'Assemblea federale ed entrata in vigore il 15 novembre/15 dicembre 1994.

I. PREMESSA

Dopo il rigetto, nella votazione popolare del 22 gennaio 1995, della nuova legge sull'esercizio dei diritti politici (LDPol) approvata dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994, il Consiglio di Stato ha già sottoposto a codesto Gran Consiglio un messaggio per la modifica urgente della legislazione elettorale cantonale, al fine di poter introdurre per le recenti elezioni per il rinnovo dei poteri cantonali il nuovo modello di scheda utilizzabile per le elezioni cantonali e comunali (cfr. messaggio n. 4355 del 24 gennaio 1995 e relativo rapporto della Commissione speciale diritti politici di medesima data). Data l'urgenza il Consiglio di Stato aveva appositamente limitato detta revisione parziale alle sole modifiche dipendenti dall'introduzione del nuovo modello di scheda.

Tale revisione è poi stata approvata dal Gran Consiglio il 6 febbraio 1995 ed è entrata in vigore il 14 marzo successivo.

Analogamente si rende ora necessaria una ulteriore modifica parziale urgente della LVE, oggetto del presente messaggio, al fine di adeguarla alle nuove norme federali approvate nel marzo dello scorso anno dall'Assemblea federale, introducendo quelle modifiche che a loro volta erano già state integrate nella LDPol, poi respinta dal popolo ticinese.

II. NECESSITÀ E OGGETTO DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Come testé accennato, il 18 marzo 1994 l'Assemblea federale ha approvato una revisione parziale urgente della LDP, avente quale oggetto principale la procedura per l'elezione del Consiglio nazionale. Detta revisione ha pure interessato altri settori della legge federale, e più precisamente quelli concernenti il diritto di voto e l'espressione del voto (con in particolare l'introduzione del diritto di voto per corrispondenza generalizzato e incondizionato e della possibilità di utilizzare schede di rilevamento per l'elaborazione elettronica dei dati in sostituzione delle schede classiche), le votazioni popolari (con in particolare una nuova regolamentazione della distribuzione del materiale di voto) e i rimedi giuridici.

Gli adeguamenti introdotti in materia di procedura per l'elezione del Consiglio nazionale riguardano fra l'altro: il metodo di ripartizione dei seggi; le modalità per la presentazione delle proposte di candidatura, le congiunzioni di liste, le modalità per la ripartizione dei mandati tra le liste nelle elezioni con il sistema proporzionale; ecc.. La revisione della legge federale non comporta in linea di principio alcuna necessità di conseguente adeguamento della legislazione cantonale, con una sola importante eccezione: mentre in precedenza la LDP fissava direttamente ed unitariamente il termine per la presentazione delle proposte di candidatura per l'elezione del Consiglio nazionale, il nuovo art. 21 cpv. 1 sancisce ora che tale termine deve essere stabilito

dai Cantoni (dal "diritto cantonale"). Inoltre il nuovo art. 29 cpv. 4 LDP introdotto con la citata revisione concede ai Cantoni la facoltà di prevedere un termine differente da quello ora previsto dal diritto federale, per l' accertamento e la modifica delle proposte medesime prima che le liste siano definitivamente stabilite.

Oltre alla necessità di fissare nella legislazione cantonale il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, lo scrivente Consiglio, per i motivi che verranno qui di seguito esposti, ritiene opportuno far pure uso dell' ulteriore facoltà appena menzionata. Inoltre, a dipendenza delle ulteriori nuove norme introdotte con la revisione della LDi (per es. voto per corrispondenza generalizzato ed incondizionato in materia federale) e di altre modifiche del diritto federale intervenute negli ultimi anni (in particolare l' abbassamento della maggiore età civica a 18 anni), si rende pure necessario adeguare altre disposizioni della legislazione cantonale. Da qui la necessità della modifica della LVE oggetto del presente messaggio, con il quale, approfittando dell' occasione che si presenta, viene altresì proposto di rivedere fra l' altro le norme concernenti il diritto di voto dei ticinesi all' estero relativamente all' aspetto riferito al Comune di voto, al fine di adeguare su questo punto l' ordinamento cantonale a quello federale, reso applicabile per analogia dalla recente modifica della LVE (artt. 71e e 19f RLE) sul voto per corrispondenza nelle votazioni ed elezioni cantonali.

Si precisa peraltro che, indipendentemente dalla necessità di adeguare la nostra legislazione cantonale per gli ulteriori motivi testé indicati, anche la sola fissazione del termine per la presentazione delle proposte di candidatura per l' elezione del Consiglio nazionale avrebbe reso indispensabile una modifica a livello legislativo, non essendo infatti sufficiente a tal fine una modifica al solo livello regolamentare (regolamento cantonale di applicazione delle leggi elettorali, RLE): difatti detto termine, così come quello derogante alla LDP per la rettifica delle proposte, deve, giusta le disposizioni federali sopraindicate, essere stabilito dal "diritto cantonale"; orbene nell' attuale LVE non sussiste una apposita valida delega al Governo né sussiste altresì nel nostro Cantone - nemmeno a seguito della recente modifica della legge 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato - una delega generale costituzionale o legislativa a favore dell' Autorità esecutiva.

Si ribadisce inoltre che tutte le modifiche oggetto del presente messaggio - limitato, come detto, alle sole imposte dal nuovo diritto federale - erano già integrate nella LDPol (caduta nella votazione referendaria del 22 gennaio 1995) e non avevano fatto oggetto né in Parlamento né durante le discussioni pubbliche in vista del voto popolare di obiezione alcuna.

III. COMMENTO ALLE SINGOLE MODIFICHE DI LEGGE PROPOSTE

Sulle singole modifiche legislative proposte con il presente messaggio, in aggiunta a quanto esposto al precedente p.to II, riteniamo di dover formulare le seguenti osservazioni.

Articoli 3 e 4

L' attuale art. 4 LVE non tiene conto della modifica dell' art. 74 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost. fed.) accettata in votazione popolare il 3 marzo 1991, che ha comportato l' abbassamento della maggiore età civica da 20 a 18 anni.

Circa il disposto di cui alla lett. a) della nuova norma proposta (e al cpv. 1 dell' attuale) concernente il "possesso dei diritti politici", si ricorda che la privazione degli stessi ai fini del diritto di voto è regolata esaurientemente per le votazioni ed elezioni federali dall' art. 2 LDP (cfr. pure art. 74 cpv. 2 Cost. fed.), giusta il quale sono esclusi dal diritto di voto gli interdetti per infermità o debolezza mentali (art. 369 CCS).

Si ritiene di approfittare dell' occasione fornita dalla presente modifica per adeguare nel contempo sullo stesso punto anche l' art. 3 LVE che disciplina il diritto di voto in materia cantonale e comunale; si ricorda infatti che anche il popolo ticinese ha accettato il 23 settembre 1990 la modifica della pertinente disposizione della Costituzione cantonale (art. 13; vedi pure art. 17) che ha comportato l' abbassamento della maggiore età civica a 18 anni.

Per il resto le nuove formulazioni apportano alcune limitate modifiche di natura redazionale e corrispondono a quelle approvate con la LDPol (art. 2 e 3).

Articolo 22

Già con l' approvazione della nuova LDPol il Gran Consiglio aveva condiviso l' opportunità di modificare la disposizione concernente il diritto di voto dei ticinesi all'

estero per quanto riguarda il Comune di voto (cfr. messaggio n. 4201 del 19 dicembre 1993, pag. 54, ad art. 10 e rapporto della Commissione speciale per l' esercizio dei diritti politici del 16 settembre 1994, pag. 4). In particolare all' opzione fra il Comune di attinenza e quello dei famigliari era stata aggiunta quella dell' ultimo domicilio nel Cantone.

Tale aggiornamento si rende a maggior ragione necessario alla luce anche dell' ordinamento introdotto in materia di voto per corrispondenza dei ticinesi all' estero per le votazioni ed elezioni cantonali: infatti i nuovi artt. 71e LVE e 19f RLE rendono applicabili per analogia le disposizioni federali concernenti l' esercizio dei diritti politici degli svizzeri all' estero e rinviano in particolare alla procedura di annuncio regolata dalla specifica ordinanza federale del 16 ottobre 1991; orbene, tale normativa prevede che l' avente diritto può scegliere come Comune di voto uno dei suoi Comuni d' origine o di precedente domicilio (art. 1 cpv. 3) e l' esperienza fatta con le recenti elezioni per il rinnovo dei poteri cantonali ha dimostrato l' opportunità di conformare su questo punto la nostra legislazione a quella federale, in particolare introducendo la possibilità di designare come Comune di voto anche quello del precedente domicilio.

Articolo 35 CPV. 2bis

Mentre in precedenza la LDP fissava direttamente ed unitariamente il termine ultimo per la presentazione delle proposte di candidatura per l' elezione del Consiglio nazionale al 48° giorno (sett' ultimo lunedì) precedente quello dello scrutinio, la nuova versione dell' art. 21 cpv. 1 dispone ora che tale termine deve essere stabilito dal diritto cantonale, in corrispondenza di un lunedì tra il 1 agosto e il 30 settembre dell' anno delle elezioni.

Il Consiglio di Stato propone di mantenere il termine già precedentemente fissato dal diritto federale (sett' ultimo lunedì precedente lo scrutinio), che corrisponde pure a quello applicabile per la presentazione delle proposte di candidatura per le elezioni cantonali e comunali (cfr. art. 1c della legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958, LEP); in tal modo viene quindi stabilito un termine uniforme per tutte le elezioni per il rinnovo dei poteri federale, cantonali e comunali.

Tale soluzione, malgrado la LDPol prevedesse su questo punto un rinvio al regolamento d' applicazione, era pure stata condivisa dalla Commissione speciale per l' esercizio dei diritti politici nell' ambito dell' esame della nuova legge.

Articolo 39 cpv. 1

Il nuovo art. 29 cpv. 4 LDP fissa il termine per l' accertamento e la modifica delle proposte di candidatura per l' elezione del Consiglio nazionale (dopo di che le proposte sono definitivamente stabilite e prendono il nome di liste; cfr. pure art. 30 cpv. 1 LDP) al secondo lunedì successivo al termine per la presentazione delle proposte (in precedenza detto termine era fissato al 41° giorno, ovvero al sest' ultimo lunedì precedente l' elezione). La citata nuova norma federale concede però al diritto cantonale la possibilità di limitare tale termine ad una (sola) settimana dopo la presentazione delle proposte.

Il Consiglio di Stato ritiene in effetti opportuno far uso della facoltà offerta dal diritto federale, e ciò per analoghe ragioni di uniformità, ovvero al fine di armonizzare il termine in questione con quello (già) applicabile per le elezioni cantonali e comunali (cfr. art. 1d LEP).

Tale disciplinamento corrisponde quindi a quello già sinora vigente per l' elezione del Consiglio nazionale ed era pure già stato approvato nell' ambito dell' adozione della nuova LDPol (art. 60cpv.1, seconda frase).

Articoli 68 e 69

L' attuale art. 69 cpv. 2 LVE riprende sostanzialmente, ma in maniera imprecisa, la disposizione di cui all' art. 7 LDP, che dispone che "i Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione" (cpv. 1) e che in questo ambito il "diritto cantonale prevede che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato" (cpv. 2).

Considerata l' imprecisione del disposto cantonale e ritenuto che la norma federale è direttamente applicabile e che la sua esecuzione (per quanto concerne la fissazione delle modalità del voto anticipato) é di competenza dell' autorità cantonale, si ritiene di stralciare puramente e semplicemente la disposizione oggi contenuta nella LVE, cogliendo inoltre l' occasione fornita dalla presente modifica dell' art. 69 cpv. 2 LVE per regolare in maniera più precisa e chiara i temi relativi all' estensione degli orari e dei giorni di voto e al voto anticipato (art. 69 cpv. 1 e cpv. 2 seconda frase), in conformità a

quanto deciso dal Gran Consiglio nell' ambito dell' approvazione della LDPOl (artt. 21 cpv. 2 e 25). Quest' ultima modifica permetterà segnatamente di attribuire ai Comuni la competenza di decidere sulle domande di voto anticipato; in conseguenza occorrerà adeguare corrispondentemente il regolamento d' applicazione.

Articolo 71a

Questa modifica si rende necessaria a dipendenza dell' avvenuta introduzione, in ambito federale, del diritto di voto per corrispondenza generalizzato ed incondizionato (nuovo art. 5 cpv. 3 LDP).

La formulazione proposta corrisponde sostanzialmente a quella approvata nell' ambito dell' adozione della nuova LDPOl (art. 26).

Articolo 108

Anche in questo caso si tratta di adeguare la disposizione cantonale oggi in vigore concernente i ricorsi contro le operazioni riferentesi ad una votazione od elezione federale ai disposti della legge federale (artt. 77 e segg. LDP, in particolare 77 cpv. 2).

IV. CONCLUSIONE

Per i motivi suesposti vi proponiamo pertanto di voler approvare le modifiche legislative oggetto del presente messaggio.

Ci permettiamo in particolare sottolineare il - peraltro evidente - carattere di particolare urgenza delle stesse, dettata dall' esito della votazione popolare sulla nuova LDPOl e dalla necessità di poter applicare le nuove norme per le prossime elezioni per il rinnovo generale del Consiglio nazionale, programmate per il 22 ottobre 1995.

Si rileva infine che le modifiche oggetto del presente messaggio non comportano alcuna conseguenza finanziaria né a livello di personale.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 17 maggio 1995 n. 4409 del Consiglio di Stato,

decreta:

1.

La legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è così modificata:

Art. 3

Ha diritto di voto in materia cantonale e comunale:

a) ogni cittadino ticinese o confederato di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone; b) ogni cittadino ticinese all' estero di diciotto anni compiuti.

Art. 4

Ha diritto di voto in materia federale:

a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;

b) i cittadini svizzeri all' estero secondo le norme della legislazione federale.

Art. 22

Il cittadino ticinese all' estero esercita il diritto di voto nel Comune di origine, a meno che abbia fatto richiesta di iscrizione nel catalogo elettorale del suo ultimo domicilio o del Comune della famiglia al momento della notifica di partenza all' estero.

Art. 35 cpv. 3 (nuovo), 4 e 5

3 Per l' elezione del Consiglio nazionale le proposte di candidati devono essere deposte entro le ore 18.00 del sett' ultimo lunedì antecedente lo scrutinio presso la Cancelleria dello Stato, secondo le modalità prescritte dalla legislazione federale.

4 Testo ex cpv. 3.

5 Testo ex cpv. 4.

Art. 39 cpv. 1

1 Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro il lunedì successivo a quello del deposito. Tale termine vale anche per le proposte di candidati per l' elezione del Consiglio nazionale.

Art. 68 cpv. 2 (nuovo)

2 Un' estensione degli orari e dei giorni di voto a partire dal giovedì precedente può essere stabilita:

- a) per le votazioni ed elezioni cantonali e federali, dal Consiglio di Stato;
- b) per le votazioni ed elezioni comunali, dal Municipio.

Art. 69 - b) voto anticipato

1 L' avente diritto di voto può votare all' Ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell' apertura ufficiale delle operazioni di voto per qualsiasi tipo di votazione o elezione a partire dal lunedì antecedente il giorno della votazione o dell' elezione.

2 Il regolamento stabilisce le modalità del voto anticipato.

Art. 71a

Nelle votazioni ed elezioni federali l' avente diritto di voto può votare per corrispondenza, tramite il servizio postale.

Art. 108

I ricorsi contro le operazioni concernenti una votazione o un' elezione federale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.